



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

Protocollo ordinanza M_IT PR_FCSPC 15/01/2019 Area III
Riferimento protocollo procedimento M_IT PR_FCSPC 27/06/2018

VISTO il verbale n. 142023 del 27/04/2018 redatto da POLIZIA LOCALE DI GAMBETTOLA a carico di

relativo a

violazione ART. 142/8° CIRCOLAVA ALLA VELOCITÀ DI 70 KM/H DETRATTA LA TOLLERANZA DI LEGGE DEL 5% SUPERANDO DI KM. 20 IL LIMITE MAX STABILITO IN KM. 50, accertata in GAMBETTOLA, VIA MONTANARI ALTEZZA CIVICO 1709 con veicolo tipo autoveicolo RENAULT targa J

VISTI gli atti prodotti dall'ufficio a cui appartiene l'organo accertatore;

ESAMINATO il ricorso dell'interessato e proceduto alla relativa istruttoria, ai sensi dell'art. 203 e dell'art. 204 del codice della strada, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio;

CONSIDERATO che:

Le apparecchiature commercialmente denominate Velo Ok sono state installate, nel Comune di Gambettola, in Via Montanari ed in Via Pascoli (quattro in ognuna delle due strade) in centro abitato in tratti fino al 2017 caratterizzati da:

- incidenti stradali anche con esiti mortali direttamente collegati alla condotta di guida del conducente;
- frequenti lamentele di cittadini residenti sia individualmente che in occasione di assemblee pubbliche;
- velocità rilevate da sensori (non a fini sanzionatori) pari ad almeno il doppio della velocità consentita.

Prima di essere installate l'ufficio competente ha dato comunicazione all'Amministrazione Provinciale la quale non ha evidenziato motivi ostativi, inoltre la Polizia Municipale in indirizzo ha contattato preventivamente questa Prefettura al fine di concordare le modalità di utilizzo.

A tal fine si precisa che il predetto organo di polizia, in base alle indicazioni fornite da questo ufficio, ha ritenuto organizzare i servizi con due pattuglie al fine di contestare direttamente, per quanto possibile, le violazioni.

Trattandosi di apparecchiatura con autovelox bidirezionale, la strumentazione tecnologica/elettronica, ad ogni violazione rilevata, "spara", tramite collegamento telefonico, la prova fotografica dell'infrazione con tutte le notizie necessarie alla verbalizzazione, ai tablet in dotazione alle due pattuglie a valle (una per ogni direzione di marcia), posizionate in modo tale che l'apparecchiatura sia comunque controllata e vi sia il tempo utile per intimare l'alt.

Si tratta pertanto di apparecchiatura che consente, col servizio organizzato nel modo sopra descritto, di rendere nota agli accertatori la velocità in tempo utile per intimare l'alt per i veicoli per i quali non è possibile intimare l'alt, in numero variabile a seconda del numero di infrazioni e del tempo necessario a verbalizzare in base alla tipologia, evidenziando anche altre tipologie di infrazioni – es. la mancata copertura assicurativa, revisione irregolare, guida con patente revocata e controllata in quanto presentava i sintomi dell'ebbrezza – si procede alla successiva verbalizzazione con notifica postale.

i verbali inviati per notifica postale riportano, come giustificazione per la eventuale mancata contestazione immediata, riportano chiaramente la causa che ha determinato il differimento della notifica che solitamente riporta l'impossibilità ad intimare l'alt in quanto la pattuglia al momento dell'infrazione è impegnata in altra verbalizzazione, citandone gli estremi.

Il controllo della velocità, nelle due strade menzionate, avviene con regolarità ed in particolare un paio di volte al mese con autovelox (in locazione – locazione non collegata al numero di accertamenti rilevati), e dalle quindici alle trenta volte al mese con apparecchiatura tele laser: questa frequenza consente di utilizzare, come precisato dalla direttiva del Ministro Minniti del 2017, segnaletica verticale fissa che è regolarmente posizionata sui tratti di strada interessati, in entrambe le direzioni di marcia, ripetuta ad ogni intersezione, bianca o blu a seconda che ci si trovi dentro o fuori centro abitato; tutti i servizi di controllo sopra descritti sono effettuati con auto con colori di istituto e con personale in divisa ben visibile.

Il verbale di infrazione oggetto di ricorso è stato verbalizzato da pattuglia composta dal comandante la Polizia Municipale e da Moretti Giuliana, secondo la dinamica di seguito riportata:

il veicolo condotto dal ricorrente stava percorrendo Via Montanari con direzione di marcia Gatteo/Gambettola tratto di strada con velocità massima consentita in km/h 50 anche fuori centro abitato, quando entrato nel territorio comunale di Gambettola, ha trovato (ripetuta ad ogni intersezione e per ogni direzione di marcia) cartelli/pannelli regolamentari che segnalano il rilievo della velocità con strumentazione da parte della Polizia Municipale. I pannelli sono a fondo blu oppure bianco a seconda si trovino fuori o dentro centro abitato.

Nei pressi del cartello di località "Gambettola", sul lato dx (oltre ai pannelli sopra descritti) è installato un pannello lampeggiante indicante il limite massimo di velocità con l'avviso di rallentare (qualora la velocità rilevata dal pannello lampeggiante sia superiore ai 50 km/h) ed inoltre è installato un cartello di avviso rilevamento velocità a fondo bianco (in quanto quello precedente è a fondo blu).

segue ./.



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

Dopo qualche centinaia di metri nel lato sx, l'infrazione oggetto del presente ricorso viene rilevata tramite il contenitore "velox OK" (dalle caratteristiche sopra ampiamente descritte) contenente due rilevatori velocità (uno che "spara" in direzione Gatteo -con pattuglia a valle pronta ad intimare l'alt-, l'altro che "spara" nella direzione di marcia mantenuta dal ricorrente - cioè centro- con altra pattuglia a valle - composta dal comandante e da Moretti Giuliana- che intima allo stesso l'alt qualche centinaia di metri dopo, nei pressi dell'intersezione con Via Michelangelo.

Si ritiene opportuno precisare che, diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente in merito alla strada di campagna, le due foto di seguito riportate evidenziano: la prima il luogo ove la velocità è stata rilevata, la seconda il luogo ove il veicolo è stato fermato e poi verbalizzato;

RILEVATO, per converso, che le controdeduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso confermano, con puntualità, gli elementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell'accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso;

ATTESO che, alla luce del rapporto controdeduttivo predisposto dall'organo accertatore, al quale questa autorità rinvia facendolo proprio in punto di fatto e di diritto, il ricorso è infondato;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 12/2/1993 n. 39, disciplinante la predisposizione di atti amministrativi tramite sistemi informativi automatizzati;

VISTO il nuovo codice della strada, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge del 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

Il responsabile del procedimento funzionario amministrativo dr.ssa Rosanna Ranieri - tel 0543 719480 - giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

ORDINA

a di pagare la somma di € 338,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria per l'infrazione di cui sopra;

INGIUNGE

a di versare la somma di € 338,00 per sanzione amministrativa pecuniaria, oltre le spese di accertamento, procedimento e notifica di € 1,42, per un totale di € 339,42.

Il pagamento deve essere effettuato a favore dell'organo accertatore, cui a norma di legge spettano i proventi per la violazione in questione, mediante versamento da effettuare su conto corrente con le modalità indicate nel verbale, indicando nella causale il protocollo M_ITPR_FCSPC0000036415012019 e il numero del verbale, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, sotto pena degli atti esecutivi.

Avvertenza

Ai sensi dell'art. 205 del codice della strada e dell'art. 22 della legge 24/11/1981 n. 689, avverso il presente provvedimento può proporsi opposizione davanti al giudice di pace competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla notifica. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Forlì-Cesena, 15/01/2019

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto aggiunto
(Sbordone)